



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

Ordinanza N. 29 del 11/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NELLA AREE PUBBLICHE.

II SINDACO

PREMESSO che, nel periodo estivo, la città di Fossacesia è caratterizzata dallo svolgersi di un ricco calendario di eventi e che tali iniziative richiamano l'afflusso di un gran numero di persone, con un'alta concentrazione soprattutto nella zona del Lungomare;

CONSIDERATO che la natura delle serate indurrà ad un notevole consumo di bevande;

CONSTATATO che sul territorio comunale si stanno verificando fenomeni di abbandono di rifiuti costituiti da contenitori di bevande in vetro e in lattina con conseguenze negative per l'ambiente;

CONSIDERATO altresì che, nell'euforia collettiva, i contenitori di bevande in vetro e in lattina possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi e creare un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità delle persone;

RITENUTO di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

DATO ATTO che è necessario porre particolare attenzione alla migliore strategia di sicurezza, coinvolgendo anche gli esercizi pubblici, ambulanti e organizzatori di eventi;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra riportato, opportuno, di vietare la vendita, per asporto e somministrazione, di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori, quali bottiglie/contenitori in vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità oltre che oggetto di abbandono con conseguenze negative sul decoro urbano;

VISTA la legge 689 del 24/11/1981;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.);

VISTO l'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita o la somministrazione;
2. E' altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e di lattine, anche già in proprio possesso, per il consumo in aree pubbliche;
3. Il divieto di cui al punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno del locale e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
4. I divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia per la stagione estiva 2026 (fino al 30 settembre) su tutto il perimetro urbano comunale dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve le responsabilità civili e penali. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa di settore;

Che gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento (art. 650 del Codice Penale).

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Fossacesia. Tale pubblicazione ai fini della conoscenza deve intendersi valida a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti e degli esercizi commerciali interessati dai prescritti divieti;
- b) sia comunicata:
 - alla Prefettura di Chieti;
 - alla Questura di Chieti;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - al Commissariato di P.S. di Lanciano;
 - al Comando dei Carabinieri di Ortona;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;
 - alla Guardia di Finanza;
 - alla Guardia Costiera;

- al SUAP.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Fossacesia, 11/08/2026

Il Sindaco
Enrico Clemente Di Giuseppantonio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO CLEMENTE Di Giuseppantonio in data 11/08/2026